



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI ANCONA**



**BANDO  
VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
ANNO 2018  
cd. BANDO AGGREGATORI**

**Approvato con Determinazione n° 199 del 14/09/2018**

## Articolo 1 – Finalità

Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

La Camera di commercio di Ancona, con Delibera del consiglio n° 12 del 05/04/2017, ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di:

- ✓ promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale **nelle micro, piccole e medie imprese** (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici
- ✓ **innalzare la consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- ✓ **sostenere economicamente le** iniziative di digitalizzazione in ottica "Impresa 4.0" .

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali Impresa 4.0 - Anno 2018 (cd. Bando Aggregatori) la Camera di Commercio di Ancona si prefigge i seguenti obiettivi specifici tra loro complementari:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo
- stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie Impresa 4.0.

## Articolo 2 – Soggetti coinvolti nel progetto (definizioni e ruoli)

Ai fini del seguente bando i soggetti coinvolti sono :

- **Soggetti Beneficiari** : sono ammissibili ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese** come definite dall'Allegato I al Regolamento n° 651 /2014 della Commissione Europea, aventi sede legale o unità operativa nella provincia di Ancona e in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati all'Art.6 del presente Bando.  
Il contributo, sotto forma di voucher, viene concesso **direttamente alla singole imprese** che aderiscano ad un progetto unitario e condiviso, proposto e presentato da un soggetto proponente o aggregatore, e si impegnino a realizzare e sviluppare le attività di propria competenza.  
Il Voucher viene concesso in **misura proporzionale all'investimento previsto da ciascuna impresa, dichiarato** in fase di presentazione della domanda, nell’ambito del progetto unitario complessivo.

Ogni impresa potrà partecipare **al massimo ad un solo progetto**. In caso di partecipazione plurima verrà considerata solo la prima domanda in ordine cronologico di arrivo.

- **Soggetti Proponenti / Aggregatori** : sono le organizzazioni (con o senza personalità giuridica) che si occupano di:
  1. definire gli obiettivi del progetto comune e il valore complessivo dello stesso;
  2. individuare le imprese da coinvolgere, **da un minimo di 3 ad un massimo di 7**, definire le attività da realizzare ed il valore dell'intervento per ciascuna di esse
  3. proporre alle imprese il fornitore principale del progetto definito come "Responsabile tecnico di progetto "

Tali attività propedeutiche vanno svolte prima della presentazione della domanda e **non possono essere considerate tra le spese ammissibili**.

Ai fini del bando, possono essere soggetti proponenti / aggregatori esclusivamente:

- **DIH**-Digital Innovation Hub ed **EDI**-Ecosistema Digitale per l'Innovazione riconosciuti, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0
- **Centri di ricerca e trasferimento tecnologico**, ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali
- **Incubatori** certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati
- **Cluster tecnologici nazionali e regionali** (Fondazione Cluster-Marche)
- **FABLAB**, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>)
- **Centri di trasferimento tecnologico** su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) il cui elenco è disponibile sul sito <http://www.unioncamere.gov.it>

Ciascun soggetto proponente / aggregatore potrà presentare al massimo **n.2 progetti**, con obiettivi ed ambiti tecnologici chiaramente differenziati.

- **"Responsabile tecnico di progetto"** : per ciascun progetto il proponente deve individuare un Fornitore principale (che può anche coincidere con il medesimo soggetto proponente, purché in grado di erogare direttamente servizi), ovvero una organizzazione che si occupi di:
  1. coordinare le attività di sviluppo del progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico
  2. individuare eventuali ulteriori fornitori per l'erogazione di servizi di consulenza e/o formazione
  3. relazionarsi con le imprese partecipanti, la Camera di Commercio e gli altri fornitori individuati
  4. nominare un capo progetto: persona fisica che svolge il ruolo di project manager

I suddetti servizi forniti dal Responsabile tecnico di progetto **possono essere considerate spese ammissibili** purché sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Il responsabile tecnico di progetto può essere:

- il medesimo soggetto proponente /aggregatore
- uno degli altri soggetti nell'ambito del network 4.0 (di cui all'elenco precedente: Centri di ricerca e trasferimento tecnologico accreditati, Incubatori certificati, Cluster tecnologici, FABLAB)
- una start up innovativa
- Competence center riconosciuti e Università
- qualunque altro soggetto imprenditoriale iscritto al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio purché in grado di attestare l'esperienza professionale

Il Responsabile tecnico deve fornire una autodichiarazione (resa ai sensi degli articoli 46,47,76 del DPR n° 445/2000) dalla quale si desuma che abbia realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività di consulenza nel campo oggetto di intervento individuato nel progetto comune ("**Dichiarazione del responsabile tecnico di possesso dei requisiti- Modulo A2**")

Il responsabile tecnico di progetto e tutti gli altri fornitori di servizi indicati dal soggetto proponente / aggregatore nella "Scheda progetto-Modulo A" devono essere in possesso degli altri **requisiti di ammissibilità** elencati nell'Art. 7 del presente Bando.

### Articolo 3 –Tipologie di investimento e ambiti tecnologici

Con il presente Bando si erogano contributi a fondo perduto (Voucher) alle MPMI della provincia di Ancona per la realizzazione di progetti comuni i cui obiettivi siano condivisi da più imprese (da un minimo di 3 ad un massimo di 7) finalizzati all'acquisizione di **servizi di consulenza e formazione** per l'implementazione di nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia nazionale Impresa 4.0.

In particolare, il voucher deve essere necessariamente utilizzato al fine di:

- A) usufruire di **consulenza specialistica** volta a pianificare e progettare l'implementazione di una o più tecnologie di innovazione digitale I4.0 tra quelle previste nell'Elenco 1 oppure, all'utilizzo di una o più delle altre tecnologie di cui al successivo Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle dell'Elenco 1;
- B) partecipare a **percorsi formativi**, complementari e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali, relativi a uno o più delle tecnologie digitali di cui al successivo Elenco 1 (non sono comprese, pertanto, le tecnologie di cui all'Elenco 2), nel limite del **50% delle spese complessive** previste da ciascuna impresa partecipante.

Gli interventi formativi devono essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti), risultanti dal Registro delle imprese o dal Libro Unico del Lavoro.

Gli **ambiti tecnologici** di innovazione digitale Impresa 4.0 compresi nel presente Bando sono:

**ELENCO 1:** utilizzo delle **tecnologie abilitanti** di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i, e specificamente:

- manifattura additiva
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
- simulazione
- integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- cloud
- cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)

**ELENCO 2** utilizzo di **altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari** a quelle previste al precedente Elenco 1 (limitatamente ai soli servizi di consulenza) :

- sistemi di e-commerce
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
- sistemi EDI, electronic data interchange
- geolocalizzazione
- tecnologie per l’in-store customer experience
- system integration applicata all’automazione dei processi

#### Articolo 4 – Dotazione finanziaria ed entità dell’agevolazione

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Ancona a favore dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 160.000,00**

**Nel caso di Piccole e Medie Imprese** l’agevolazione è concessa nella misura del **50%** delle spese totali ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto, sino ad un importo massimo di **€ 5.000,00** per ciascuna impresa beneficiaria.

Nel caso di **Micro Impresa** l'agevolazione è concessa nella misura del **75%** delle spese totali ritenute ammissibili, sino ad un importo massimo pari ad **€ 6.000,00** per ciascuna impresa beneficiaria.

Il valore minimo di investimento per ogni impresa partecipante dovrà essere **almeno pari ad €2.500,00.**

I voucher saranno erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto del 4%** ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

#### Articolo 5 – Regime di aiuto di stato (Normativa Europea di riferimento)

I voucher riconosciuti alle PMI ai sensi del presente avviso pubblico sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di "**Aiuti di Stato**", con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 1407 del 18/12/2013, n. 1408 del 18/12/2013 ("de minimis" agricoltura) e n. 717 del 27/06/2014 ("de minimis" pesca e acquacoltura) - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "**de minimis**".<sup>1</sup> Il nuovo Regolamento "**de minimis**" in vigore per il settennato 2014-2020 ha introdotto e specificato il concetto di "**Impresa Unica**"<sup>2</sup>: nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.

Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante deve rilasciare una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nel periodo di riferimento compilando il modulo predisposto ossia la "Dichiarazione di aiuti in de minimis" allegato alla "Domanda di Ammissione al contributo - Modulo A1 " .

Qualora, in fase di concessione del contributo risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" (la situazione viene verificata attraverso la richiesta di una visura sul

<sup>1</sup> In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il **massimale triennale** stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:  
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006);  
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un'impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 €;  
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007);  
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007);  
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo di 200.000 €. Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti, va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

<sup>2</sup> Nello specifico si intende per **impresa unica** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione **nazionale** del gruppo.

Registro Nazionale Aiuti), che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente avviso superino i massimali consentiti, il contributo non verrà concesso neanche parzialmente.

Gli aiuti previsti dal presente Bando sono inoltre cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

#### Articolo 6 - Requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari del voucher

Sono ammesse ai benefici del presente avviso pubblico le **singole imprese** che, al momento della presentazione della domanda di assegnazione e fino a quello della liquidazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti:

1. rientrino nella **definizione** di micro, piccola e media impresa (MPMI) di cui all'Allegato I al Regolamento n° 651/2014 della Commissione Europea
2. abbiano **sede legale e/o unità locali** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Ancona
3. siano **iscritte al Registro Imprese** della Camera di Commercio di Ancona, **attive** ed in **regola con il pagamento del diritto annuale** dovuto alla stessa, fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo
4. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti ad una eventuale verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159
5. non siano in **stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria**, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le domande presentate da "imprese in difficoltà" così come definite ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;
6. siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (**DURC regolare**) e con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
7. non siano controllate da enti o aziende pubbliche o partecipate dai medesimi soggetti in misura superiore al 25% del capitale sociale
8. non siano in **rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con altre imprese che abbiano già presentato domanda di ammissione al Voucher disciplinato dal presente bando. In caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e ammessa a contributo soltanto la prima

domanda presentata in **ordine cronologico**, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

9. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo e al momento della liquidazione **contratti di fornitura di beni-servizi**, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Ancona, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012<sup>3</sup>

Sono altresì considerate ammissibili le imprese che hanno partecipato al Bando voucher digitali Impresa 4.0 Anno 2017 della Camera di Commercio di Ancona (approvato con determina n° 275 del 15/12/2017) **purché siano perseguite finalità e previste attività e spese diverse da quelle rendicontate ai fini del precedente Bando** .

#### Articolo 7 – Requisiti di ammissibilità dei fornitori di servizi

I fornitori di servizi di consulenza e/o formazione indicati nella Scheda Progetto - Modulo A, compreso quindi anche il Responsabile tecnico di progetto, devono **essere iscritti al Registro delle imprese** tenuto dalle Camere di Commercio ed **avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea**.

I fornitori, compreso il Responsabile tecnico di progetto, **non possono essere a loro volta beneficiari della presente misura**.

Inoltre, non possono essere fornitori di servizi le imprese o altri soggetti che siano in **rapporto di collegamento**, controllo così come definito all'Art. 2359 del c.c.<sup>4</sup>, **e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari**. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Non vengono riconosciute, inoltre, le prestazioni fornite da amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari.

I fornitori dei **servizi di formazione** devono essere Agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR o Istituti Tecnici superiori.

<sup>3</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

<sup>4</sup> Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni che comportino l'esclusione di un fornitore, la Camera di commercio richiederà via PEC al soggetto proponente o aggregatore di indicare –entro e non oltre 7 gg dalla richiesta – un nuovo fornitore che assicuri una pari qualità del servizio offerto. In mancanza di tale indicazione, nei termini indicati, la domanda sarà considerata inammissibile e quindi il contributo non potrà essere concesso.

I fornitori, compreso il Responsabile tecnico di progetto, possono **essere prestatori di servizi in più progetti**.

#### Articolo 8– Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le sole spese per consulenze e formazione (**al netto di IVA**) identificate da **fatture** intestate alla singola impresa beneficiaria.

Nello specifico:

- **spese per servizi di consulenza** relative all'analisi, progettazione e pianificazione per l'introduzione di una o più tecnologie digitali tra quelle previste all'articolo 3 del presente Bando, chiaramente specificate nella Scheda Progetto - Modulo A al momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità
- **spese per servizi di formazione** che devono essere correlate alle attività oggetto di consulenza e riguardare necessariamente la partecipazione a percorsi il cui programma formativo sia chiaramente riconducibile ad una o più tecnologie digitali tra quelle previste al solo Elenco 1 dell'articolo 2 del Bando. Le spese per la formazione sono ammissibili **sino al limite del 50% del totale della spesa prevista per ciascuna impresa**. I servizi di formazione devono essere erogati da Agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR, Istituti Tecnici superiori

**Sono ammissibili** anche le spese dei servizi relativi alla progettazione e coordinamento ("spese di consulenza") sostenute dal Responsabile tecnico di progetto, purché successive alla data di presentazione della domanda di ammissione al voucher.

**Non sono invece ammissibili** le spese relative alle attività propedeutiche alla definizione del progetto da parte del soggetto proponente o aggregatore, in quanto si considerano interventi da realizzare prima della presentazione della domanda.

Si precisa che, in fase istruttoria, ai fini del calcolo del singolo Voucher o contributo (come indicato all'articolo 4 del bando) sarà presa in considerazione l'indicazione delle spese totali previste per ciascuna impresa richiedente riportate nel modulo "Domande di ammissione - Modulo A1". Il contributo viene concesso in misura proporzionale all'investimento previsto in sede di domanda ed è liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute

Per essere ammessi al contributo i progetti devono avere un importo minimo di investimento pari € 2.500,00 per ciascuna impresa richiedente.

Le spese si considerano ammissibili solo se effettivamente sostenute a partire **dalla data di presentazione della domanda** (data PEC di invio) ed entro e non **oltre il 30/09/2019**, data ultima di presentazione della rendicontazione finale del progetto.

Sono ammissibili solo i costi **direttamente riconducibili e funzionali** ai servizi di consulenza e formazione specialistici previsti dal presente Bando; pertanto, **non sono considerate spese ammissibili**:

- le spese sostenute prima della data di invio della domanda e successivamente al termine ultimo per la realizzazione e rendicontazione dei progetti fissata per il 30/09/2019
- le spese relative a servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica
- le spese connesse all'acquisto di beni materiali, quali attrezzature, hardware, software, impianti, macchinari, automezzi, etc..
- le spese per investimenti connesse alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale dei locali, ecc.
- le spese relative a servizi oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente alla data di apertura del bando,
- le spese relative ad imposte e tasse
- le spese relative ad interessi passivi (art.7 del Regolamento Ce n°1080/06)
- le spese quietanzate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere (debiti, crediti e in natura) tra il beneficiario e il fornitore;
- le spese connesse alle normali spese di funzionamento generale dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e legale
- le spese generali e di comunicazione;
- le spese di trasporto, vitto e alloggio dei consulenti e/o sostenute dalle imprese beneficiarie per la partecipazione all'eventuale corso di formazione specialistica

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 9 – Presentazione delle domande: tempistiche , modalità e contenuti

I soggetti proponenti o aggregatori possono presentare domanda formale di ammissione al presente Bando a partire dalle ore 8.00 del giorno **18/09/2018** fino alle ore 00.00 del **31/10/2018** **esclusivamente tramite PEC**, al seguente indirizzo: [cchia@an.legalmail.camcom.it](mailto:cchia@an.legalmail.camcom.it), indicando nell'oggetto **"VOUCHER DIGITALI 2018"**.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di prorogare la suddetta scadenza – se si ravvisi l’opportunità, con provvedimento dirigenziale motivato – qualora entro il termine pervengano così poche domande tali da determinare uno scarso assorbimento delle risorse disponibili e/o un processo di selezione dei progetti poco significativo.

La domanda deve essere redatta **esclusivamente** avvalendosi della modulistica predisposta (che costituisce parte integrante del presente bando e disponibile sul sito web [www.an.camcom.it](http://www.an.camcom.it)) e contenere tutte le informazioni richieste e la documentazione da allegare, pena l’inammissibilità della stessa.

Tutta la modulistica sotto specificata può essere firmata **anche** digitalmente (ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs .82/2005).

#### DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- **SCHEDA PROGETTO - MODULO A** : (descrizione analitica del progetto unitario) deve essere predisposto e inviato via PEC dal soggetto proponente/aggregatore ed essere **contestualmente firmato** dal medesimo **Soggetto proponente**, dal **Responsabile tecnico di progetto** e da **tutte le imprese aderenti** al fine di garantire la presa visione ed accettazione da parte di tutti i soggetti coinvolti degli obiettivi, delle attività previste e dei fornitori coinvolti, nonché allo scopo di delegare formalmente il soggetto proponente all'invio di tutta la documentazione richiesta per l'ammissione al bando

Alla Scheda Progetto – Modulo A devono essere allegati, come parti integranti ai fini dell’ammissibilità, i seguenti ulteriori documenti:

- ✓ **"Domanda di ammissione al contributo - Modulo A1"** redatta da ciascuna impresa aderente al progetto aggregato, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt.46,47 del DPR 445 del 28/12/2000) e firmata dal Legale Rappresentante.  
Ogni Domanda di ammissione (una per ciascuna impresa aderente) deve essere accompagnata da altri tre allegati:
  - la **"Dichiarazione de minimis** (firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa);
  - il **Report di self assessment digitale** (compilabile *on line* al seguente link <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it>) utile a verificare il proprio grado di maturità digitale iniziale
  - il **"Modello F23"** quietanzato riferito al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Nella compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

- ✓ Quadro "Dati del versamento": Ufficio o ente: inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per il comune presso il quale si sta presentando l'istanza; per l'Ufficio territoriale di Ancona codice "TQD";
- ✓ Estremi dell'atto o del documento: Anno: inserire l'anno corrente;
- ✓ Numero: inserire "VOUCHER DIGITALI";
- ✓ Codice tributo: "456T" Descrizione: "Imposta di bollo"

- ✓ la "**Dichiarazione del Responsabile Tecnico di possesso dei requisiti - Modulo A2**" redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà ( art. 46,47 del DPR 445 del 28/12/2000), con cui il Responsabile Tecnico attesta il possesso dei requisiti di comprovata esperienza maturata sui temi oggetto di consulenza previsti nel progetto, indicando almeno tre attività svolte nell'ultimo triennio e specificando il nominativo dei clienti, obiettivo tecnologico-produttivo perseguito, descrizione dell'attività svolta per gli stessi e risultati conseguiti. Al Modulo A2, inoltre, va allegata altra documentazione (incarichi, fatture o altro) utile ad evidenziare quanto dichiarato sopra.
- ✓ **Eventuali** copie dei **documenti di identità** validi dei vari soggetti titolati alla firma dei rispettivi moduli, nel caso in cui questi non dispongano di un dispositivo di firma digitale

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Articolo 10 - valutazione delle domande, formazione della graduatoria , concessione

La concessione del contributo alle singole imprese richiedenti avviene a seguito di una prima istruttoria di ammissibilità formale delle domande e successivamente ad una selezione delle idee progettuali con **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) effettuata ad insindacabile giudizio di una Commissione Valutatrice sulla base di criteri di qualità di seguito esplicitati.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Responsabile del Procedimento della Camera di Commercio di Ancona ed è finalizzata a verificare:

- la **completezza della documentazione inviata**, come riportato all'articolo 9
- la **sussistenza dei requisiti di ammissibilità** per l'accesso al voucher, come indicato agli articoli 6 e 7

La valutazione delle idee progettuali e l'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione valutatrice avviene sulla base dei criteri / indicatori qualitativi esplicitati nella sottostante tabella:

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi	0 – 20
b. Qualificazione e professionalità del Responsabile tecnico di progetto sulla base della documentazione allegata	0 – 20
c. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto	0 – 15
d. Novità / innovatività del progetto	0 – 15
e. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto	0 – 15
f. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio	0 – 10
g. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100</b>

Si precisa che per la valutazione del criterio B verranno presi in considerazione i seguenti requisiti:

- la qualificazione del personale / team tecnico impegnato nel progetto (esperienza minima triennale);
- l'esperienza almeno triennale del Responsabile tecnico di progetto, desumibile dalla "Dichiarazione del Responsabile Tecnico - Modulo A2" e dalla relativa documentazione di supporto (come indicato all'Art.9. Nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di 3 anni è ammessa la presentazione di una documentazione equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti del team tecnico di progetto.

Qualora si rendesse necessario, sarà facoltà del funzionario responsabile richiedere al soggetto proponente, alle imprese aderenti e/o al Responsabile tecnico del progetto e/o agli altri fornitori chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda presentata, assegnando un termine massimo di 7 giorni di calendario. In tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa, riprenderà a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia alla richiesta di assegnazione del voucher.

La **Commissione Valutatrice** è nominata dal Segretario Generale della Camera di commercio e sarà formato da almeno 4 componenti:

- un funzionario della stessa Camera di commercio, normalmente il Responsabile del procedimento, quale coordinatore del processo di valutazione, senza diritto di voto;
- 3 o più esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore, esperti messi a disposizione dalle strutture appartenenti al Sistema camerale (Unioni Regionali, Aziende Speciali, società partecipate, società nazionali di Sistema), che esprimeranno i giudizi sui progetti secondo i criteri e i punteggi sopra esposti.

La Commissione Valutatrice si insedierà entro 15 giorni di calendario dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo .

Ciascuno dei componenti della Commissione Valutatrice esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio ed una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico nella presentazione da parte della prima impresa partecipante ai suddetti progetti.

La Commissione sarà assistito da una segreteria messa a disposizione dagli Uffici della Camera di commercio la quale provvederà a redigere il verbale delle sedute di valutazione.

Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un **punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100.**

### **Formazione della graduatorie e concessione voucher**

Al termine della fase di valutazione di merito, la Commissione redigerà la **graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente** e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato il punteggio minimo per la loro approvazione, dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento ai fini della successiva determinazione del Segretario Generale di approvazione dei seguenti elenchi di imprese:

- ammesse e finanziabili totalmente o parzialmente con il relativo importo concesso. In caso di finanziabilità parziale di un progetto per esaurimento delle risorse a disposizione, il Voucher / contributo sarà concesso alle imprese aderenti in proporzione alle spese previste per ciascuna
- ammesse e non finanziabili (per esaurimento delle risorse a disposizione)
- non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o perché aderenti ad un progetto aggregato che ha ottenuto una valutazione con punteggio inferiore a 65.

Le domande ammesse non finanziabili (o finanziabili parzialmente) per esaurimento delle risorse disponibili potranno essere successivamente finanziate, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio, a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria del Bando.

I suddetti Elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ancona [www.an.camcom.gov.it](http://www.an.camcom.gov.it) nella sezione "Punto Impresa Digitale - PID".

L'ammissione o meno al voucher è **notificata**, tramite PEC ai Soggetti proponenti o aggregatori dal Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione o di diniego dello stesso.

### **Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher**

I soggetti beneficiari dei voucher sono **obbligati**, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio
- f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore a € 2.500

- g) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso
- h) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate
- i) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC dell'Ente **cciaa@an.legalmail.camcom.it**. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Ancona. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

## Articolo 12 Rendicontazione e liquidazione del voucher

La liquidazione del contributo alla singola impresa avviene in un'unica soluzione ed è subordinata all'esito dell'istruttoria, da parte del Responsabile del procedimento, finalizzata a verificare:

- ✓ la **persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità** verificati già in sede di presentazione della domanda, come indicati agli articoli 6 e 7
- ✓ la **regolarità contributiva** delle singole imprese beneficiarie (DURC)
- ✓ la **completezza** della documentazione di rendicontazione, che dovrà essere inviata alla Camera di Commercio di Ancona a cura del soggetto proponente o aggregatore, esclusivamente tramite PEC, **entro e non oltre il 30/09/2019, senza possibilità di proroga.**

Il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria finale di cui sopra, si conclude con la liquidazione del contributo entro **45 giorni dalla data** di ricezione della Documentazione di rendicontazione.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

La documentazione consuntiva finale andrà presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta e appositamente firmata, anche digitalmente, dai soggetti interessati.

Nello specifico la modulistica di rendicontazione consiste in:

- **"REPORT FINALE"- MODULO B** (che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Ancona [www.an.camcom.it](http://www.an.camcom.it) nella sezione del Punto Impresa Digitale - PID) deve essere predisposto e inviato via PEC a [cciaa@an.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@an.legalmail.camcom.it) entro il termine sopra indicato a cura del soggetto proponente/aggregatore ed essere **contestualmente firmato** dal medesimo **Soggetto proponente** e dal **Responsabile tecnico di progetto**.

Il Report finale comprende il cosiddetto “**Piano di innovazione digitale**”, ovvero una relazione tecnica conclusiva contenente la descrizione degli obiettivi e degli output raggiunti a livello di progetto aggregato e dei successivi interventi programmati, nonché un prospetto riepilogativo delle attività, delle spese realizzate e dei risultati ottenuti dalle singole imprese aggregate, valorizzando i benefici acquisiti in termini di maturità digitale.

Al “Report finale – Modulo B” **devono essere allegati**, come parti integranti ai fini della liquidazione dei contributi, i **seguenti ulteriori documenti**:

- ✓ **"Modello di Rendicontazione Finale delle spese - Modulo B1" redatto da ciascuna impresa aderente al progetto aggregato**, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, che includerà :
  - un **prospetto analitico delle spese sostenute e liquidate**,
  - il riepilogo di tutte le fatture ed altri documenti di spesa ed i dati per la loro individuazione
  - **copia conforme all'originale delle fatture o di altri documenti di spesa** emessi a carico dell'impresa da tutti i fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto. La data delle fatture deve essere successiva alla data di invio della domanda di ammissione e antecedente alla data di conclusione del progetto. Le fatture, inoltre, devono riportare una chiara e precisa descrizione delle forniture effettuate così da consentire l'immediata riconducibilità delle stesse al progetto oggetto di intervento, come pure il codice CUP assegnato e notificato al momento della concessione del contributo;
  - **documentazione comprovante l'avvenuto pagamento** delle fatture, tramite copia della ricevuta contabile del bonifico bancario o postale, copia dell'estratto conto dal quale emerge l'avvenuto pagamento delle fatture o copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.
  - nel caso l'impresa abbia partecipato ad un'attività formativa, dovrà allegare anche una dichiarazione di fine corso e **copia degli attestati di frequenza** rilasciati dall'Agenzia formativa a ciascuno dei partecipanti.

Nel caso in cui le spese rendicontate **siano inferiori** a quelle preventivate nella domanda di ammissione - ma comunque superiori al minimo indicato all'articolo 3 - il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Articolo 11 – Revoca del voucher

I contributi concessi in fase iniziale possono essere **revocati** alle singole imprese nei seguenti casi:

- ✓ mancata o difforme realizzazione del progetto valutabile in fase di rendicontazione

- ✓ non rispetto dei termini ultimi di trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione finale, ossia il 30/09/2019
- ✓ parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore ai limite minimo, come indicato all'articolo 4
- ✓ spese sostenute e liquidate in contanti o con altra modalità diversa dal bonifico bancario, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico da cui sia comunque debitamente riscontrabile la quietanza
- ✓ spese rendicontate prive della documentazione giustificativa richiesta
- ✓ concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci
- ✓ impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare controlli e monitoraggi a campione, per cause imputabili all'impresa;
- ✓ esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12

Si specifica inoltre che qualora, durante il periodo di svolgimento del progetto, si verifichi una delle seguenti situazioni tali per cui il numero delle imprese aggregate **scenda al di sotto del minimo consentito (ossia quello di 3 imprese come previsto all'Articolo 2 del Bando)**:

- ✓ rinuncia formale (tramite PEC) di una o più imprese beneficiarie
- ✓ cessazione delle attività di una o più imprese dell'attività o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale
- ✓ perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6

il soggetto proponente dovrà prontamente inviare comunicazione via PEC alla Camera di Commercio di Ancona e avrà a disposizione 30 giorni di tempo, dalla data di notifica di accettazione dell'ente, per procedere ad una eventuale sostituzione della impresa suddetta con un'altra, mantenendo inalterati obiettivi attività e budget delle spese, pena la revoca dei contributi concessi alle imprese aggregate dal progetto.

Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare, solo tramite PEC, eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. Esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione. Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procederà alla revoca del contributo concesso.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## Articolo 12 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare

l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

### Articolo 13 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento amministrativo istruttorio è il Responsabile AP dell'Area Sviluppo Economico, Giovanni Manzotti; il responsabile del provvedimento di concessione o revoca dei contributi è il Segretario Generale, nonché Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, Michele De Vita.

### Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy e sulla trasparenza

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente Bando e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

In particolare, ai sensi del suddetto regolamento:

- i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l'invio di eventuali comunicazioni relative a iniziative dell'ente camerale, salvo comunicazione di diniego da inviare all'indirizzo di posta elettronica [privacy@an.camcom.it](mailto:privacy@an.camcom.it);
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Bando;
- con il conferimento dei dati si acconsente altresì, in caso di concessione del contributo, alla pubblicazione sul sito camerale di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche nella sezione amministrazione trasparente;
- il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona, Largo XXIV Maggio, 1 60123 – Ancona; in persona del suo legale rappresentante, che può essere contattato mediante e.mail all'indirizzo PEC: [cciaa@legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@legalmail.camcom.it);
- il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – data protection officer) può essere contattato all'indirizzo email: [dpo@an.camcom.it](mailto:dpo@an.camcom.it);
- in qualsiasi momento, l'impresa beneficiaria potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all'art. 17 del GDPR scrivendo all'indirizzo: [privacy@an.camcom.it](mailto:privacy@an.camcom.it).

### Articolo 15 – Recapiti di riferimento

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Bando e sulle modalità di presentazione della documentazione, è possibile contattare:

**Ufficio PID - Punto Impresa Digitale** della Camera di Commercio di Ancona ai seguenti recapiti:

Tel. 0715898220-336 -316-375

E-mail: [pid@an.camcom.it](mailto:pid@an.camcom.it)